

UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO

Affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la relazione archeologica, la relazione geologica, la relazione agronomica, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione, la direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, i rilievi, le indagini geologiche e quelle geognostiche, le prove di laboratorio nonché le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni



**CONSORZIO DI GESTIONE DI
TORRE GUACETO**

Via Sant'Anna 6
72012 Carovigno (BR)

**RESPONSABILE UNCO DEL
PROCEDIMENTO**

DOTT. ALESSANDRO CICCOLELLA

**SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
GIURIDICO AL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**



R.T.I.



L'Amministratore Unico
Dott. Leonardo Casulli

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Vito Leonardo V. Casulli

Avvocato Nunzia Nobile



Data	Elaborato	Rev.
22.02.18	SCHEMA DI CONTRATTO	02

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA, LA RELAZIONE GEOLOGICA, LA RELAZIONE AGRONOMICA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI, DI COMPETENZA DEL CONSORZIO, DEL PIANO DI GESTIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ, I RILIEVI, LE INDAGINI GEOLOGICHE E QUELLE GEOGNOSTICHE, LE PROVE DI LABORATORIO NONCHÉ LE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI PARERI/AUTORIZZAZIONI

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica, relazione agronomica, predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e quelle geognostiche, prove di laboratorio, nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni, ivi comprese le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

per la realizzazione delle seguenti Opere: **UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO**

TRA

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con sede in Carovigno (BR) alla Via Sant'Anna 6, Cod. Fisc. e P. IVA 01918280742, di seguito indicato come "*Committente*", nella persona di _____, soggetto competente alla stipula del contratto, *giusta* procura conferitagli dal _____, di seguito denominata semplicemente «*Committente*»,

E

il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di al n. _____, libero

professionista, con studio / sede in (provincia di), via/piazza , ____ (codice fiscale , partita IVA) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio _____ (codice fiscale _____ , partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale: _____ , partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ di cui all'articolo 46, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata “ _____ ”, con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____ , n. ____ (codice fiscale _____ , partita IVA), nella sua qualità di _____ ;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 46, comma 1, lettera f) e 47, del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominato “ _____ ”, con sede in _____ (provincia di), via/piazza , n. ____ (codice fiscale , partita IVA), nella sua qualità di _____ ;
quale operatore economico singolo;

(oppure)

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con atto del notaio in _____ dott. _____ rep. _____ in data _____ .

PREMESSO CHE:

- in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di **“affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la relazione archeologica, la relazione geologica, la relazione agronomica, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione, la direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, i rilievi, le indagini geologiche e quelle geognostiche, le prove di**

laboratorio, nonché le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni”, con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____ ;
 - in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui sopra, l'operatore economico _____ è risultato primo classificato, di talché con provvedimento n. ____ del ____ recante la proposta di aggiudicazione e successivo provvedimento n. ____ del ____ è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi;
 - il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta da _____, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
 - ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza;
 - in data _____, a seguito di rituale consultazioni della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- (oppure)*
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Committente recederà per giusta causa dal contratto;
 - in data _____ con nota prot. _____ è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. PREMESSE

Le premesse formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2. OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico riguarda l'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'art. 24 del D.lgs. 50 del 2016 e degli artt. 91, 92 e 100 del D.lgs. n. 82 del 2008, come meglio individuati all'art. 3 del presente contratto, relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla relazione archeologica, alla relazione geologica, alla relazione agronomica, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione, alla direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, ai rilievi, alle indagini geologiche ed a quelle geognostiche, alle prove di laboratorio, nonché alle attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni per l'intervento recante l'utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (non solo per le parti tutt'oggi in vigore ma finanche per tutte quelle disposizioni che, seppure recentemente abrogate, non risultino avere contenuto antinomico con la disciplina ad oggi vigente, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 31 del D.lgs. 50 del 2016.

3. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

4. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Il tecnico incarico è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni

impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 4.

ART. 3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «*Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e determinazione dei corrispettivi ex Decreto ministeriale 17 giugno 2016*» (nel seguito semplicemente “Allegato «A»”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Altresì si impegna ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a) alle integrazioni e/o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- b) alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- c) alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del *sub*-procedimento di verifica *ex art.* 26 del Codice dei contratti pubblici.
- d) ai diversi orientamenti che il Committente manifesti anche sui punti fondamentali del progetto, addirittura in corso di elaborazione, nonché alle richieste di eventuali varianti e/o modifiche.

3. L'offerta del tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili: i documenti contenenti obblighi, direttive ed indicazioni tra il Committente ed il soggetto finanziatore, le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

ART. 4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta direttamente dal tecnico incaricato, il quale dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 1, lettera a), sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto invece al comma 1 lett. b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori ed assistenza al collaudo.

ART. 5. ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate solo quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento ed unicamente in seguito a specifico ordine scritto, da parte del Committente, concernente la singola prestazione, in applicazione analogica dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa nonché nel pieno rispetto della disciplina dettata in *subiecta materia* dal Codice dei contratti pubblici. Il Committente può tuttavia far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. Di seguito le prestazioni di cui al precedente comma 1:

a) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio;

b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive) in corso di esecuzione dei lavori, con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 2, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato;

c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi.

2. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante saranno ammesse esclusivamente in pedissequa adesione dell'art. 106 del Codice. Resta altresì inteso che i corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.

ART. 6. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. Il Committente, all'inizio dell'incarico, si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato tutta la documentazione nella propria disponibilità che sia connessa e necessaria allo svolgimento dell'incarico medesimo, ossia lo Studio di fattibilità tecnica ed economica *“utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto”*. Aggiornamento novembre 2016.

3. In tecnico incaricato si impegna a produrre:

a) un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso od allegato, che si considerano già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali/contabili e di ogni altro atto connesso o allegato ($x > 5$), a semplice richiesta del Committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del Committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, amministrazioni, conferenze di servizi ecc.), senza onere alcuno per il Committente;

b) unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, formata a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale;

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, il Committente è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

5. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta,

diritto e quant'altro non specificatamente compensato ed indicato in forza del presente contratto disciplinare.

6. Relativamente all'esecuzione delle indagini geognostiche a corredo della relazione geologica, nonché delle altre indagini accessorie e specialistiche, sono a carico del tecnico incaricato gli oneri appresso specificati:

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- il trasporto, il montaggio e lo spostamento di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le indagini di ogni genere;
- il risarcimento dei danni di qualsivoglia natura ed il pagamento delle indennità a quei proprietari od altri titolari di diritti reali i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, baracche ed altre opere provvisorie da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri;
- il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli stessi ovvero, qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri o inclinometri, la stessa sarà protetta con idoneo chiusino carrabile;
- le opere occorrenti all'imballaggio ed alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;
- tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati relativi alle indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e chimico specializzato;
- le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove geotecniche di laboratorio;
- la fornitura di acqua eventualmente occorrente per le perforazioni;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite presso l'impianto di depurazione.

- tutti gli oneri relativi all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni riguardanti l'accesso ai suoli di proprietà privata e/o pubblica interessati dalle operazioni oggetto del presente incarico;
- autorizzazioni all'impiego dei mezzi necessari.

ART. 7. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della corretta esecuzione di tutte le prestazioni cui è obbligato in forza del presente contratto e dei danni che esse dovessero recare a terzi.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Committente ed anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo od altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o ad altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, qualsiasi sospensione delle prestazioni, per qualsivoglia causa, pure di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 8. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente, e sono così determinati:
 - progettazione definitiva giorni **60**;
 - progettazione esecutiva giorni **45**.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
 - a) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per la redazione di tutti gli elaborati di cui all'art.3 comma 1, ivi compresa la relazione archeologica, la relazione

geologica, la relazione agronomica, la predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 8/2012 e l'esecuzione dei rilievi, delle indagini e degli studi accessori e specialistici;

b) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per la redazione di tutti gli elaborati di cui all'art.3 comma 1, ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del contratto, nonché per l'eventuale aggiornamento e revisione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 8/2012;

c) i termini previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva a non comprendono i tempi necessari per ottemperare alle modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 3. Tali termini deve essere pari a 20 giorni naturali e consecutivi, per ciascuna fase di progettazione, salvo atto scritto motivato da parte del Committente.

4. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati.

5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento del Committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna al Committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;

b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

8. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, chiedere sospensioni delle prestazioni dedotte in contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. La sospensione non comporta indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

9. Il Committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto. La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

ART. 9. PENALI

1. Ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 2, del Codice dei Contratti, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico e per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del

minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura, il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità od inadempimento, il Committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del tecnico incaricato, a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori od alle omissioni, interessi e more od altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

6. La revoca del finanziamento non pregiudica per il Committente l'esercizio di azioni risarcitorie nei confronti del tecnico incaricato al quale sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

ART. 10. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE, PRIVACY

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico in cui dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della *privacy* di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di *curriculum*, pubblicazioni, *brochure*, siti *web* e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento qualora il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme giuridiche, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici od inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente allo stesso Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 17;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui agli artt. 24, comma 7 e 31, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti, oltreché il citato art. 108 del D.lgs. 50 del 2016.

ART. 12. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti ed onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, preso atto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016 («appalto a corpo»), per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come riportato nel seguito:

- progettazione definitiva € ___;
- progettazione esecutiva € ___;
- relazione archeologica € ___;
- relazione geologica € ___;
- relazione agronomica € ___;
- predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione € ___;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € ___;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € ___;
- direzioni dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo € ___;
- indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio € ___.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità

rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. Resta inteso altresì che i corrispettivi saranno comunque determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'IVA alle aliquote di legge.

ART. 13. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure per qualsivoglia altro motivo legittimo fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando gli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 12 o, se di maggior dettaglio, di cui all'Allegato «A». Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

2. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 14. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- progettazione definitiva → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo;
- progettazione esecutiva → 100% alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- relazione archeologica → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo,
- relazione geologica → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo,
- relazione agronomica → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo;
- predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione → 100% alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione → nel corso dei lavori contestualmente ed in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto finale;
- direzioni dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo → nel corso dei lavori contestualmente ed in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto finale;

- rilievi, indagini geologiche e geognostiche, con prove di laboratorio → 100% alla verifica ed approvazione del progetto definitivo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2002, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, i corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza di cui al comma 1.

3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato:

a) le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna al Committente della documentazione progettuale utile ed approvabile (progetto adeguato alle eventuali prescrizioni rilasciate dagli Enti interferenti), in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono eseguiti entro i 30 giorni successivi;

b) in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 9, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, i crediti sono gravati dagli interessi nella misura prevista dell'art. 5 del D.lgs. n.231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 192/2012.

5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 le stesse saranno liquidate previa verifica di regolarità di tutta la documentazione prevista.

6. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 12/11/2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi tecnici affidati in appalto.

7. Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, il presente contratto si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

8. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Il tecnico incaricato è obbligato, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, con indicazione del servizio al quale sono dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

10. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive od incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro (art. 6 comma 4 della legge 136 e ss.mm.ii.). Ai

fini dell'identificazione della singola operazione contrattuale, da cui deriva il flusso finanziario, ai sensi di quanto disposto dai commi sopra richiamati è necessario che il tecnico incaricato indichi il codice identificativo della gara (CIG) contrassegnato come segue ___ ed il seguente codice unico di progetto (CUP) ___.

11. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 giorni di anticipo, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

12. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

13. Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento delle somme dovute dal soggetto erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno come effetto la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

ART. 15. ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente al Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico e che rendano necessari od anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza perciò avere diritto ad ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali private o pubbliche, indette dal Committente od a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, al fine di procedere all'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta de Committente ed anche in orari serali e/o giorni non feriali.

ART. 16. ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, il tecnico incaricato ha presentato

una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera il Committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta, sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 17. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 105, commi 2 e seguenti, del D.lgs. n. 50 del 2016:

[opzione 1] le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione del Committente, nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 2016 e fermi restando i divieti al subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 31, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016; in ogni caso il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

[opzione 2] non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

3. Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del presente articolo.

ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi degli artt. 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente od indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato ed al Committente entro 90 giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato ed il Committente devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia del Committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il Committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, od alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brindisi; è esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie, il tecnico incaricato non può rallentare e/o sospendere le proprie prestazioni e/o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dal Committente oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

ART. 19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per cui sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per il Committente solo dopo che lo stesso Committente avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale ed impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice Civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti del Committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale del Committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento esecutivo di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti non abrogate, nonché ad ogni altra norma vigente in materia di direzione di opere pubbliche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carovigno (BR), lì

Il tecnico incaricato

Il Committente
